



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 08/P/2016

Rimini, lì 29 gennaio 2016

OGGETTO: Le altre novità della "Legge di Stabilità 2016" (Legge 28 dicembre 2015 n. 208):

- aliquota I.Re.S.
- disciplina I.R.A.P.
- regime forfettario
- costi black list
- rivalutazioni
- aliquote gestione separata INPS
- etc...

Con le precedenti sette circolari di quest'anno da abbiamo trattato in modo autonomo e specifico alcune novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016:

Circolare n. 01/P/2016	Le nuove disposizioni in tema di circolazione del contante
Circolare n. 02/P/2016	Le novità in materia di: <ul style="list-style-type: none">• Riforma del sistema sanzionatorio amministrativo - tributario• Nuovi termini per l'accertamento delle imposte
Circolare n. 03/P/2016	Le novità in materia di super ammortamento e detrazione dei canoni di leasing relativi ai beni strumentali nuovi di impresa e lavoratori autonomi
Circolare n. 04/P/2016	Le novità in materia di emissione delle note di variazione iva in diminuzione
Circolare n. 05/P/2016	Le novità in materia di assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci, trasformazione in Società semplice ed esclusione dei beni immobili strumentali dall'impresa individuale
Circolare n. 07/P/2016	Le novità relative agli immobili

Vi proponiamo, ora, una panoramica di altri interventi introdotti nell'ordinamento dalla **Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre, Supplemento ordinario n. 70)**.

La scelta di proporvi tali disposizioni in modo schematico e sintetico, deriva dall'esigenza di non appesantire l'esposizione, dato che il testo normativo è molto corposo. Qualora vogliate approfondire taluni argomenti, vi riportiamo una sorta di rubrica, con indicazione dei commi di riferimento, per ricercarli più agevolmente ed in ogni caso saremo a Vostra disposizione per rispondere a dubbi e domande.

Studio Semprini-Cesari & Nini

Studio Associato dei Dottori Commercialisti
Claudio Semprini-Cesari, Mauro Nini,
Federica Guerrini e Andrea Passini

Via Coriano n. 58 - GrosRimini
Centro Direzionale Ovest Int. 2
47924 Rimini
Casella Postale n. 177 - Ufficio PP. TT. Rimini 10

tel. + 39 0541 389155 - fax + 39 0541 392383
E-mail: segreteria@studiosemprinienini.com
www.studiosemprinienini.com
Cod. Fisc. e P. IVA 01871380406



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

LEGGE STABILITÀ 2016: PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI

Argomento

I.Re.S.

- comma 61 - Dal 2017, l'aliquota di tassazione I.Re.S. passerà dal 27,5% al 24%
- comma 62 - Dal 2017, scenderà all'1,20% l'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti ai soggetti I.Re.S.
- comma 65 - Introdotta dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, un'addizionale di 3,5 punti percentuali
- comma 67-69 - Dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, integrale deducibilità degli interessi passivi

Per quanto riguarda la diminuzione dell'aliquota di tassazione I.Re.S., essa comporterà il ricalcolo del fondo per imposte differite e del credito per imposte anticipate già iscritti in bilancio, che dovranno ridursi per tener conto della nuova aliquota al 24% dal 2017, anziché al 27,5%. E' evidente che questa riduzione avverrà in contropartita di un componente di reddito che sarà positivo per il fondo imposte differite e negativo per il credito per imposte anticipate e dunque, in quest'ultimo caso, abatterà il risultato d'esercizio.

In effetti, il principio contabile Oic 25 precisa che il calcolo della fiscalità differita è effettuato sulla base della **normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio** e applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno.

La legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Dunque, per quanto riguarda i bilanci chiusi al 31 dicembre 2015, alla data di riferimento del bilancio (31/12/2015 appunto) la nuova norma comportante la riduzione dell'aliquota I.Re.S. in effetti non era ancora entrata in vigore (la legge è in vigore dall'1/1/2016); tuttavia è da ritenere che già in tale bilancio occorrerà calcolare il fondo per imposte differite ed il credito per imposte anticipate tenendo conto della nuova aliquota del 24% quantomeno in relazione alle differenze temporanee che certamente si riverseranno dal 2017 in avanti.

I.R.A.P.

- comma 70-72 - Sancita, a decorrere dal 2016, l'esenzione per il settore agricoltura e pesca.
La Legge di Stabilità prevede l'esonero da Irap per tutti i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 Tuir (attuale lettera d dell'articolo 3 D.Lgs. n. 446/97), comprese le cooperative e i loro consorzi che operano nei settori della selvicoltura e della piccola pesca.
- comma 73 - Dal periodo di imposta 2016 è prevista la deducibilità del 70% del costo del lavoro "stagionale" (al netto delle eventuali deduzioni), vale a dire del costo del lavoro di ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
- comma 123-124 - Dal 2016, aumenta di 2.500 euro la deduzione forfetaria spettante ai soggetti passivi "minori".
La Legge di Stabilità ha aumentato le deduzioni solo per alcuni soggetti, e precisamente:
 - a) le società di persone e quelle ad esse fiscalmente equiparate;
 - b) le persone fisiche che svolgono attività d'impresa commerciale;
 - c) i lavoratori autonomi, anche in forma di società semplici o studi associati.Restano, pertanto, fuori dall'incremento le società di capitali e gli enti, commerciali e non.
La struttura delle deduzioni che si applicheranno dal 2016, dunque sarà la seguente:
 - società di capitali e altri enti di cui all'articolo 73 Tuir, fruiranno di una deduzione Irap pari a 8.000,00 euro se la base imponibile non supera i 180.759,91 euro, che poi decresce a scaglioni sino a toccare i 2.000,00 euro se la base imponibile supera i 180.919,91 euro ma non 80.999,91 euro;



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

LEGGI STABILITÀ 2016: PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI

Argomento

- altri soggetti Irap (artisti, professionisti anche associati, imprenditori individuali e società di persone), che fruiranno di una deduzione Irap pari a 13.000,00 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro, che poi decresce a scaglioni sino a toccare i 3.250,00 euro se la base imponibile supera 180.919,91 euro ma non 180.999,91 euro.

Si tratta, quindi, di una misura focalizzata sui soggetti ordinariamente meno strutturati e solo laddove essi raggiungano livelli di base imponibile del tributo regionale poco significativi. Un modo, quindi, piuttosto indiretto per "premiare" i contribuenti scarsamente organizzati e che, comunque, presumibilmente per la presenza di lavoratori dipendenti, continuano a determinare e versare il tributo.

- comma 125 - Dal 2016 sono esclusi dall'Irap per mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione (e quindi per mancanza del presupposto impositivo) i medici convenzionati con ospedali se in quelle strutture realizzano più del 75% del loro reddito complessivo, a prescindere dall'ammontare del reddito e delle spese sostenute.

Regime forfettario per imprenditori, artisti e professionisti di "dimensioni ridotte"

- commi 111-113 -

LA STORIA DEI REGIMI

Il regime dei **contribuenti minimi** ha subito, nel corso degli anni, continui rimescolamenti, stravolgimenti e ripensamenti da parte del Legislatore.

Basti pensare che, dallo scorso anno, quando il regime è stato completamente riscritto ad opera della legge n. 190/2014, assumendo il nome di **regime forfettario**. Sino ad oggi, il Legislatore:

- ha dapprima introdotto il nuovo regime forfettario **abrogando tutti quelli esistenti** (nuove iniziative produttive ex art. 13, legge n. 388/2000, regime dei minimi ex art. 1, commi 96-117, legge n. 244/2007 e regime imprenditoria giovanile e lavori in mobilità ex art. 27, D.L. n. 98/2011);

- salvo ripensarci dopo pochi giorni e lasciare in vita, ancora per il 2015, i regimi dei minimi e dell'imprenditoria giovanile (decreto Milleproroghe 2015),

- per poi, infine, rivedere nuovamente le norme transitorie con la legge di Stabilità 2016.

Ma, a causa dell'accavallarsi di regole non sempre facilmente raccordabili tra loro, la situazione è alquanto ingarbugliata. Per meglio capire la questione, conviene partire dall'inizio e cioè da quello che è successo lo scorso anno.

Le regole previste dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), nell'introdurre, con effetto 1° gennaio 2015, **il nuovo regime forfettario, ha abrogato i vecchi regimi agevolativi sino a quel momento esistenti**. Infatti, il nuovo regime forfettario ha sostituito, abrogandoli dal 1° gennaio 2015:

- il regime forfettario per le nuove iniziative produttive - c.d. forfettino (art. 13, legge n. 388/2000);

- il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. n. 98/2011);

- il vecchio regime dei minimi (art. 1, commi da 96 a 115 e 117, legge n. 244/2007).

Sono state, però, previste alcune **norme transitorie**. In particolare, i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalevano:

- di uno dei suddetti regimi agevolati, in possesso dei requisiti previsti dal nuovo regime forfettario, potevano applicare tale nuovo regime, salva opzione per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari;

- di uno dei suddetti vecchi regimi agevolati, potevano applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, la riduzione di 1/3 del reddito previsto dal nuovo regime forfettario (art. 1, comma 65, legge n. 190/2014) per i soli periodi d'imposta che residuavano al completamento del triennio agevolato;

- del regime fiscale di vantaggio potevano continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

LEGGE STABILITÀ 2016: PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI

Argomento

Tutto quanto detto sopra, però, ha creato non solo confusione nei contribuenti, ma anche un certo "malcontento" da parte di chi, pur avendone i requisiti, non poteva più accedere al regime fiscale di vantaggio (e fruire dell'imposta sostitutiva del 5%) ma doveva, sempre avendone i requisiti, scegliere il nuovo regime forfetario, fiscalmente - almeno per l'imposta sostitutiva (fissata al 15%) - meno vantaggioso del precedente.

Il Legislatore, quindi, è tornato repentinamente sui suoi passi stabilendo, con il decreto Milleproroghe (D.L. n. 192/2014) una proroga, per tutto il 2015 del vecchio regime dei minimi e del regime fiscale di vantaggio.

LA TRANSIZIONE AL REGIME FORFETTARIO

Alla fine del 2015, quando ormai la finestra temporale aperta dal Milleproroghe stava scadendo, sono arrivate le modifiche della legge di Stabilità 2016 che, oltre a **sancire, definitivamente, la fine dei vecchi regimi agevolati e a confermare le regole transitorie** fissate dalla legge n. 190/2014, ha disposto che i contribuenti che, al 31 dicembre 2014, si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 ("**minimi al 5%**"), possono continuare ad avvalersene **fino alla scadenza naturale**.

Dunque la Legge di Stabilità 2016 che, oltre a sancire, definitivamente, la fine dei vecchi regimi agevolati e a confermare le regole transitorie fissate dalla legge n. 190/2014, ha disposto che **solo i contribuenti che, al 31 dicembre 2014**, si avvalevano del regime dei minimi, possono continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale e, quindi, per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età. Tuttavia, considerando il principio di non discriminazione di trattamento tra minimi nati in anni differenti e per il principio di ragionevolezza, si può ritenere che anche i contribuenti minimi "nati" nel 2015 possano portare a termine tale regime.

IL REGIME FORFETTARIO A REGIME DAL 2016

Il **regime forfetario** introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e modificato dalla Legge di Stabilità 2016 rappresenta il **regime contabile "naturale"** per i contribuenti persone fisiche che soddisfano i seguenti requisiti:

- deve trattarsi di persone fisiche esercenti attività d'impresa (incluse le imprese familiari ma escluse le società di qualsiasi tipo) o di lavoro autonomo (escluse le associazioni tra professionisti) con ricavi/compensi non superiori a quelli individuati nell'apposita classificazione, differenziati in relazione all'attività esercitata,
- -nell'anno precedente sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente, da pensione e assimilati di ammontare non superiore a 30mila euro e la verifica è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
- nell'anno solare precedente, è necessario avere conseguito un **ammontare di ricavi** o percepito compensi **non superiori a determinate soglie esposte nella tabella**

Tipologia di attività	Limite dei ricavi 2015	Nuovo limite 2016
Commercio (al dettaglio e all'ingrosso)	40.000	50.000
Commercio di alimenti e bevande Commercio ambulante di alimenti e bevande	30.000	40.000
Commercio ambulante non alimentare	20.000	30.000
Costruzioni e attività immobiliari	15.000	25.000
Intermediari del commercio	15.000	25.000



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

LEGGE STABILITÀ 2016: PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI

Argomento

Servizi di alloggio e di ristorazione	40.000	50.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000	30.000
Altre attività economiche	20.000	30.000
Industrie alimentari e delle bevande	35.000	45.000

- le **spese per prestazioni di lavoro** devono essere contenute entro il limite complessivo annuo di euro **5.000 lordi**. A tal fine si specifica che **concorrono** al computo del limite i compensi corrisposti a titolo di:
 - lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del D.Lgs. 276/2003 (cosiddetto "voucher");
 - reddito da lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir;
 - reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 50 del Tuir;
 - somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, in caso di apporto di solo lavoro;
 - compensi erogati all'imprenditore e ai suoi familiari di cui all'articolo 60 del Tuir;**Non concorrono**, invece, al computo dei 5.000 euro:
 - le somme corrisposte agli associati che apportano solo capitale o capitale e lavoro;
 - i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir (attività commerciale occasionale);
 - i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (lavoro autonomo occasionale) o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, indicati alla lettera l) del comma 1 del citato articolo 67 del Tuir;
- non si deve possedere al 31 dicembre dell'esercizio precedente un **costo complessivo di beni mobili strumentali**, considerati al lordo degli ammortamenti, **superiori a 20.000 euro**. Ai fini del computo del valore dei beni strumentali non si considerano quelli di costo pari o inferiore a € 516,46 mentre si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo (autovetture, telefoni cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente). Per i beni in locazione o in comodato si considera il valore normale. I beni immobili non hanno comunque rilevanza, qualsiasi sia il titolo di possesso.

La verifica dei suddetti requisiti di accesso va effettuata avendo riguardo all'anno precedente a quello di riferimento.

Pertanto con riferimento al 2016, primo anno di applicazione del regime, le condizioni di accesso vanno verificate sul 2015 e andranno riverificate anno per anno.

La norma individua, poi, espressamente i soggetti per i quali è precluso l'accesso al regime. Si tratta di:

- soggetti che si avvalgono di regimi speciali a fini IVA;
- soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, comma 8), del D.P.R. 633 del 1972 e di mezzi di trasporto nuovi ex articolo 53, comma 1, del Decreto Legge 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge 427 del 1993;
- soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir o a società a responsabilità limitata trasparenti di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico (Srl a ristretta compagine sociale).



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

LEGGE STABILITÀ 2016: PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI

Argomento

Le cause di esclusione sopraesposte vanno accertate al momento di applicazione del regime e non nell'anno antecedente all'ingresso nel medesimo; pertanto, il verificarsi di una delle predette cause nell'anno precedente all'accesso non è di impedimento all'applicazione del regime a condizione che la stessa sia venuta meno prima dell'inizio di tale anno.

Regime contributivo

I commi da 76 a 84, art. 1, Legge di Stabilità 2015, avevano introdotto una **misura agevolativa in ambito previdenziale**, riservata ai soli contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le **gestioni speciali artigiani e commercianti**.

I soli contribuenti esercenti attività d'impresa, se applicavano il regime forfettario, potevano usufruire di un regime agevolato contributivo che consisteva nel non applicare il minimale contributivo di cui all'articolo 1, comma 3, Legge n. 233/1990.

La Legge di Stabilità 2016 è poi intervenuta sul comma 77 sostituendolo integralmente.

In virtù delle modifiche apportate è **previsto che sul reddito forfettario determinato sulla base delle percentuali di redditività come modificate dalla stessa legge, la contribuzione dovuta ai fini previdenziali sia "ridotta del 35 per cento"**. A partire dal 2016, stando al tenore letterale della norma, pertanto i forfettari che volessero adottare il regime Inps agevolato torneranno a pagare i contributi previdenziali in corso d'anno alle normali scadenze trimestrali nonché la relativa quota minima seppur ridotta del 35 per cento.

Non essendo state apportate altre modifiche, è confermato anche che il regime contributivo in questione potrà essere attivato esclusivamente su opzione del contribuente.

Inizio di nuove attività: agevolazioni particolari

In base al comma 65 della legge di stabilità 2015 in caso di "nuova" attività era prevista la riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni.

Ora tale agevolazione è sostituita con la fruizione, per i soggetti che intraprendono una nuova attività, **per i primi 5 anni, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo dell'aliquota ordinaria del 15%**.

L'attività è considerata "nuova", se rispetta le seguenti condizioni:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei **tre anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte/professione;
- qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi/compensi del periodo d'imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfettario.

La nuova disposizione di riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva al 5% per le start up vale non solo per i soggetti che, **a decorrere dal 2016**, intraprendono, in regime forfettario, attività d'impresa o di lavoro autonomo, ma **anche per i soggetti che, nel corso del 2015, hanno intrapreso le suddette attività avvalendosi del medesimo regime**.

In questa ultima ipotesi, l'agevolazione risulta limitata alle sole **ultime quattro annualità del quinquennio agevolato**, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di 1/3 del reddito imponibile: in pratica, per questi soggetti l'aliquota ridotta del 5% può essere fruita **dal periodo d'imposta 2016 al periodo d'imposta 2019**.



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

LEGGE STABILITÀ 2016: PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI

Argomento

Fiscalità internazionale

commi 142- 147 - [Modificata la deducibilità dei costi per operazioni con Paesi *black list* e la disciplina delle Cfc](#)

I) I costi black list diventano ordinariamente deducibili a partire dall'esercizio 2016. Il comma 142 della legge di Stabilità infatti, **abroga i commi da 10 a 12 dell'articolo 110 del Tuir e dunque cancella ogni speciale regime per i costi da fornitori black list.** La deducibilità di questi componenti negativi, a partire dal modello Unico 2017, sarà soggetta soltanto alle condizioni previste per ogni altro costo o spesa (inerenza e competenza).

Resta invece in vigore l'obbligo di comunicazioni delle operazioni Iva attive e passive effettuate con tali Stati (quadro BL della comunicazione polivalente).

L'abrogazione del regime di indeducibilità dei costi black list disposta dalla legge di Stabilità a decorrere dall'anno 2016 potrebbe impattare anche sugli anni precedenti in quanto insiste su una norma di carattere procedimentale, quali sono le norme sulle presunzioni.

Le disposizioni in precedenza contemplate ai commi da 10 a 12bis dell'articolo 110 del Tuir sono state interessate in pochissimo tempo prima da una radicale modifica e poi, appunto, da una vera e propria abrogazione.

Abbiamo quindi tre regimi che si susseguono. Considerando i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare:

- per i **periodi antecedenti al 2015** vi è la (odiata) regola di indeducibilità per la quale non sono ammesse in deduzione le spese black list se non si fornisce la prova alternativa della ricorrenza di una delle due esimenti dello svolgimento di una effettiva attività commerciale o della sussistenza di un effettivo interesse economico;
- **per il solo 2015**, per effetto della modifica dell'articolo 110 Tuir prevista dal cosiddetto decreto internazionalizzazione (D.Lgs.14/9/2015, n. 147), vige invece **una regola di deducibilità ma solamente nei limiti del valore normale (*)**, previsione peraltro che genera tutta una serie di questioni perché inserisce logiche valutative che richiamano il transfer pricing in un mondo dove i rapporti sovente sono con realtà extra gruppo. Si tratta quindi di soggetti poco disponibili a fornire informazioni e documentazione (le aziende in regime di cooperative compliance sono le uniche ad essere avvantaggiate perché possono definire ex ante con l'Agenzia il valore normale);

(*) Art. 110, Tuir (in vigore dal 7 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015)

10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 10 sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate

12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori individuati con il decreto di cui al comma 10;

- per gli anni dal 2016 in avanti, stante l'abrogazione del regime, le spese sostenute verso fornitori black list sono deducibili come tutte le altre spese (e ovviamente con i limiti di queste, compreso il vaglio sulla antieconomicità che sempre più viene svolto nelle verifiche fiscali). E l'impatto della norma potrebbe essere non solo pro futuro. E'



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

LEGGE STABILITÀ 2016: PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI

Argomento

evidente infatti che la disposizione prima contenuta nell'art. 110 inquadrava una presunzione relativa ed era quindi senz'altro da ricondurre alle norme sulle prove, le quali secondo un orientamento della Cassazione vanno considerate norme procedimentali come tali applicabili retroattivamente.

Inoltre, anche a non voler accogliere una tale impostazione, una questione di applicazione del regime successivo più favorevole si porrebbe quanto meno per le sanzioni. Le sanzioni tributarie sono ispirate a principi penalistici, tra cui quello di legalità ed i suoi corollari, ivi incluso il favor rei. In altre parole posto che nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile, si potrebbe profilare una illegittimità per i procedimenti in corso (non ovviamente per quelli già definiti) delle sanzioni che sono state irrogate in dipendenza della indeducibilità dei costi black list, tipicamente la dichiarazione infedele e la sanzione per l'omessa indicazione in dichiarazione.

II) Una seconda novità riguarda **i Paesi a fiscalità privilegiata rilevanti per la norma sulle società controllate (Cfc) di cui all'articolo 167 del Tuir**. In luogo degli attuali riferimenti alle liste emanate dal Ministero (Dm 21 novembre 2001, come sostituito dal Dm 30 marzo 2015), viene introdotto (nuovo comma 4 dell'articolo 167 del Tuir) **un criterio di carattere generale secondo cui si considerano a regime fiscale privilegiato tutti gli Stati o territori nei quali la disciplina fiscale, anche speciale, prevede un livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicabile in Italia**. In buona sostanza, laddove sussista la condizione prevista dalla legge (tax rate inferiore alla metà di quello italiano), il regime Cfc si applicherà senza necessità di inclusione dello Stato in una particolare black list.

Tale regola, che scatta dal periodo di imposta 2016, riguarda solo Stati diversi da quelli Ue, o da quelli inclusi nello spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Questi ultimi, solo in presenza delle condizioni previste dal comma 8-bis dell'articolo 167 (passive income superiori al 50% e tax rate effettivo inferiore al 50% di quello italiano), saranno assoggettati alla disciplina Cfc al pari di ogni altro Paese White list.

Viene corretta anche la misura della tassazione a cui sono soggetti i redditi imputati al socio di controllo. In particolare, si sostituisce la previsione di una tassazione non inferiore al 27% con quella di una tassazione non inferiore all'aliquota dell'I.Re.S.. Ciò in previsione della modifica disposta dalla medesima legge di Stabilità (dal 27,5% al 24% dall'esercizio 2017).

III) Sempre con decorrenza dal 2016, il comma 143 della Stabilità prevede **che il nuovo criterio generale di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata** (articolo 167, comma 4) **vale per ogni altra disposizione di legge o regolamento che fa riferimento alle black list previste dall'articolo 167 del Tuir** (disposizioni in materia di CFC). Si tratterà, ad esempio, delle norme che stabiliscono la tassazione integrale dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata (articolo 47, comma 4, e articolo 89, comma 3, Tuir), quelle su inapplicabilità della Pex per partecipazioni in società residenti in tali Paesi (art. 87, lettera c) o quelle sulla tassazione integrale dei capital gain delle persone fisiche (articolo 68, comma 4).

IV) In tema di black list, la legge 190/2014 (L. Stabilità 2015) aveva inoltre stabilito che, **per il regime dei costi black list devono considerarsi solo gli Stati che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni** (i Dm 27 aprile 2015 e 28 novembre 2015 hanno conseguentemente riscritto l'elenco rilevante), a prescindere dal livello di tassazione.

Dunque per l'identificazione degli Stati e dei Territori aventi regimi fiscali privilegiati ai fini della deducibilità dai costi ex art. 110 Tuir (per il 2015), nonché ai fini del perdurante obbligo di comunicazioni delle operazioni Iva attive e passive effettuate con tali Stati (quadro BL della comunicazione polivalente) occorre fare riferimento alla tristemente famosa "black list" di cui decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23/1/2002 (così come modificata con i D.M.F. del 27/4/2015 e del 18/11/2015). Di seguito è riportata la black list aggiornata:

Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato

Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), **Libano**, Liberia, **Liechtenstein**, Macao, **Maldivi**, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, **Oman**, Polinesia



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

LEGGE STABILITÀ 2016: PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI

Argomento

francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Altri Stati aventi un regime fiscale privilegiato

Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori aventi un regime fiscale privilegiato:

1. **Bahreïn**, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
2. **Monaco**, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;

Altri soggetti e attività

Le disposizioni in tema di indeducibilità dei costi si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

1. **Angola**, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
2. **Antigua**, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni;
3. **Dominica**, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
4. **Ecuador**, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
5. **Giamaica**, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
6. **Kenia**, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
7. **Panama**, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone;
8. **Portorico**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
9. **SVIZZERA**, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";
10. **Uruguay**, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

Le disposizioni in tema di indeducibilità dei costi si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui sopra che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Dal 2016 si cambia ancora: si è visto che il comma 142 della legge di Stabilità ha abrogato i commi da 10 a 12 dell'art. 110 del Tuir e dunque ha cancellato ogni speciale regime per i costi da fornitori black list. La deducibilità di questi componenti negativi, a partire dal modello Unico 2017, sarà soggetta soltanto alle condizioni previste per ogni altro costo o spesa (inerenza e competenza).

Si ripete che resta invece in vigore l'obbligo di comunicazioni delle operazioni Iva attive e passive effettuate con tali Stati (quadro BL della comunicazione polivalente).

V) Hong Kong fuori dalla black list

Importanti, e positive, novità fiscali per i soggetti che intrattengono rapporti con Hong Kong: questo territorio è uscito infatti sia dalla black list rilevante per la tassazione Cfc (articolo 167 del Tuir), sia da quella riguardante la deduzione dei costi sostenuti nei confronti di fornitori residenti in paradisi fiscali (articolo 110, commi 10-12 bis del Tuir).

Le norme

L'uscita dovrebbe avvenire già con decorrenza dall'esercizio 2015, per i soggetti solari. E, seppur per diverse ragioni, si dovrebbe mantenere anche per gli esercizi successivi, tenuto conto delle varie norme che si sono succedute nel giro di pochi mesi: i due distinti decreti, entrambi datati 18 novembre 2015, modificativi delle previgenti liste dei paesi black list, il decreto sull'internazionalizzazione (articoli 5 e 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) e la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (articolo 1, comma 142). Un'ulteriore, e positiva, novità deriva poi dal fatto che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

LEGGE STABILITÀ 2016: PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI

Argomento

Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, stipulata con tale territorio, e ratificata con la legge 18 giugno 2015, n. 96.

Gli effetti

Considerata la pluralità delle norme citate, e la loro diversa decorrenza, si tratta allora di stabilire con precisione che cosa succeda nel periodo d'imposta 2015 e in quello 2016, e successivi, alle imprese italiane che possiedono partecipazioni di controllo dirette o indirette in società residenti in Hong Kong (per le società collegate si ricorda l'abrogazione dell'articolo 168 del Tuir già dal 2015) oppure che intrattengono rapporti commerciali (acquisti di beni e di servizi, anche finanziari) con soggetti residenti in Hong Kong.

L'esercizio 2015

Cominciamo dall'esercizio 2015 (soggetti solari), chiedendoci se l'esclusione dalla normativa sulle Cfc e sui costi black list sia già applicabile a quell'esercizio sulla base soltanto dei due Dm 18 novembre 2015, che sono entrati in vigore il 15 dicembre 2015 (usuali 15 giorni dopo la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» 279 del 30 novembre 2015), non esistendo altre specifiche decorrenze. **La risposta dovrebbe essere affermativa, per diversi motivi.**

Per quanto riguarda la disciplina Cfc, occorre considerare che, ai fini della tassazione, rileva, ai sensi dell'articolo 1 del Dm 21 novembre 2001, n. 429, la coesistenza, alla data di chiusura dell'esercizio del soggetto estero controllato, di due condizioni: il controllo e la residenza o localizzazione in uno Stato o territorio con regime fiscale privilegiato. Considerato che il Dm 18 novembre 2015 rimuove la seconda delle citate condizioni in data antecedente al 31 dicembre 2015 (soggetti solari), è da ritenere che già dal 2015 non sia più applicabile la disciplina Cfc black list nei confronti di Hong Kong. Resta ferma la possibile applicazione della disciplina Cfc White list, ove ne ricorrano i relativi presupposti.

Per quanto riguarda, invece, i costi con fornitori residenti a Hong Kong, è da ritenere che l'eliminazione abbia effetto solo per le operazioni realizzate a partire dal 15 dicembre 2015, ossia dalla data di entrata in vigore del Dm che elimina Hong Kong dall'elenco contenuto nel Dm 23 gennaio 2002, come già specificato in precedenti occasioni dall'agenzia delle Entrate con le risoluzioni 96/2004 e 363/2008.

L'esercizio 2016

Con riferimento al periodo d'imposta 2016, l'articolo 1, comma 142 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha abrogato i commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del Tuir e ha modificato il criterio con il quale individuare le società soggette alla norma Cfc sostituendo il comma 4 dell'articolo 167 del Tuir; entrambe le modifiche hanno decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e quindi dal 2016 per i soggetti solari. Pare chiaro dalle norme citate che **dal periodo d'imposta 2016 alle imprese italiane che controllano società residenti in Hong Kong non si applichi più la normativa sulle Cfc black list, poiché Hong Kong ha a oggi un'aliquota nominale superiore al 50% dell'aliquota Ires; inoltre, non è più applicabile la disciplina limitativa dei costi black list, considerata l'abrogazione di tale disciplina, né sussisterà obbligo di comunicare le operazioni Iva attive e passive effettuate con tale Stato (quadro BL della comunicazione polivalente).**

Rivalutazione partecipazioni e terreni per le persone fisiche

Comma 887-888 –

I commi 887 e 888 dell'art. 1 L. 208/2015, nel modificare l'art. 2, co. 2, DL 282/2002, **riaprono i termini della rideterminazione del costo di acquisto di:**

- **terreni edificabili o con destinazione agricola** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non negoziate nei mercati regolamentati, qualificate o meno, possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

Partecipazioni e terreni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2016 esclusivamente da persone fisiche, non in regime di impresa, società semplici e soggetti assimilati, ed enti non



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

LEGGE STABILITÀ 2016: PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI

Argomento

commerciali.

La perizia giurata di stima di rideterminazione del valore deve essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2016.

Entro il medesimo termine è necessario procedere al versamento dell'imposta sostitutiva, fissata nella misura dell'8% per tutte le fattispecie di rivalutazione.

Ricordiamo che nella versione precedente (per l'anno d'imposta 2015) l'imposta era fissata nella misura del 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate; nella misura dell'8% per le partecipazioni qualificate ed i terreni.

Rivalutazione dei beni di impresa

Comma 889-897 -

L'altra ipotesi riproposta è la **rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni possedute da società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio**, regolata dai commi da 889 a 897 dell'art. 1 L. 208/2015.

Si può procedere alla rideterminazione del costo d'acquisto **dei beni di impresa** (ad esclusione degli immobili merce) e **delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014**; la rideterminazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

La rivalutazione va eseguita nel bilancio 2015 (per i soggetti con esercizio coincidente all'anno solare) e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo di rivalutazione, da imputarsi contabilmente a capitale o ad una riserva in sospensione di imposta, può essere affrancato, in tutto o in parte, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'I.Re.S., dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.

Il maggior valore dei beni derivante dalla rivalutazione è invece riconosciuto ai fini I.Re.S. ed Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo (2018) a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ad eccezione dei beni immobili per i quali il riconoscimento ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017), a seguito del versamento di un'imposta sostitutiva dell'I.Re.S., dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive, sia per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione che per il riconoscimento del maggior valore di beni e partecipazioni, vanno versate in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Sono comunque compensabili con eventuali crediti disponibili.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (1° gennaio 2019), si dovrà far riferimento al costo del bene prima della rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze.

Premi di produttività

Commi 182-190 – Si applicherà a regime un'imposta sostitutiva dell'Irpef e addizionali, del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate dal Ministro del lavoro), ai



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

LEGGE STABILITÀ 2016: PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI

Argomento

“premi di risultato di ammontare variabile” legati ad “incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”.

L'agevolazione sulla produttività si potrà applicare solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro

Benefit ai lavoratori dipendenti

Commi 190-191 – Esenzione da Irpef di somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione (non più solo, dunque, per asili nido) in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Esonero parziale dei contributi previdenziali (c.d. job act)

Comm 178 – Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, al fine di promuovere forme stabili di occupazione, è riconosciuto l'esonero del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo pari a euro 3.250 su base annua.

Il periodo massimo della riduzione contributiva, è pari a 24 mesi.

Le condizioni per poter beneficiare dell'esonero sono quasi identiche alla versione 2015, con le debite attualizzazioni al nuovo periodo oggetto dell'esonero.

In particolare, non spetta nei seguenti casi:

1. lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati, con contratto a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro;
2. lavoratori per i quali il beneficio 2016, ovvero quello 2015, sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione dello stesso datore di lavoro;
3. lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2539 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016;
4. lavoratori con contratto di apprendistato;
5. contratti di lavoro domestico.

Per il settore agricolo l'esonero ha una disciplina particolare, prevista dal comma 179, caratterizzata da uno stanziamento di risorse massimo, raggiunto il quale non vengono prese in considerazione nuove domande.

Aliquote della gestione separata Inps

Comma 203 - Ancora per un anno i **professionisti** iscritti alla Gestione separata del lavoro autonomo evitano l'aumento dei contributi previdenziali. Il comma 203, infatti, stabilisce che nei confronti dei **lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini iva**, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e non pensionati, l'aliquota contributiva è confermata per il 2016 al 27%. A questa percentuale si aggiunge l'aliquota dello 0,72% destinata al finanziamento delle misure assistenziali quali l'indennità di maternità e il trattamento economico in caso di malattia.

Dal primo gennaio 2016 aumenta, invece, dal 23,5% al **24% l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori autonomi titolari di pensione o iscritti anche ad altre forme**



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

LEGGE STABILITÀ 2016: PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI

Argomento

pensionistiche obbligatorie. A seguito del graduale adeguamento delle aliquote contributive disposto dall'art. 1, comma 79, della L. 247/07, dal 1° gennaio è aumentata di un punto anche la contribuzione dei collaboratori coordinati e continuativi e di **tutte le altre figure iscritte esclusivamente alla Gestione separata**, non titolari di partita Iva, passando dall'attuale 30,72 al **31,72%**. Se non interverranno ulteriori provvedimenti, quest'ultima percentuale salirà al 32,72% nel 2017 e al 33,72% nel 2018, raggiungendo in tale anno la contribuzione pensionistica del lavoro subordinato.

Tassa sulle unità da diporto

Comma 366 - **Cancellato il tributo dovuto per il possesso di imbarcazioni e navi oltre i 14 metri di lunghezza**

Detrazione per spese funebri

Comma 954- 955 Dal periodo di imposta 2015 (Unico 2016) le spese funebri saranno detraibili, nella **misura massima di 1.550 euro per soggetto deceduto**, anche se sostenute per persone diverse da quelle indicate nell'articolo 433 del Codice civile, vale a dire che il beneficio spetta a **prescindere da qualsiasi vincolo di parentela**.

Detrazione per spese università private

Comma 954- 955 Dal periodo di imposta 2015 (Unico 2016) sarà più facile calcolare la detrazione del 19% per le **spese per università non statali**. La spesa da prendere a riferimento è quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del Miur che considera i costi medi di tasse e contributi delle università statali.

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini